

Esenzione generalizzata per i capital gain “non qualificati” dei non residenti

L'ampliamento della white list riduce in modo significativo i casi in cui è dovuta l'imposta sostitutiva del 26%

/ Gianluca ODETTO

L'ampliamento della *white list* conseguente all'entrata in vigore del DM [23 marzo 2017](#), il quale fa seguito alla precedente estensione della lista operata dal DM [9 agosto 2016](#), consente di affermare un regime di esenzione pressoché **generalizzato** dei *capital gain* “non qualificati” realizzati dai non residenti.

Per cogliere la portata di questa affermazione è necessario ricordare che per tali redditi, disciplinati dall'[art. 67](#) comma 1 lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, esistono due norme interne che disciplinano l'esenzione:

- la prima, **generica**, rappresentata dall'[art. 23](#) comma 1 lett. f) del TUIR, che riguarda le partecipazioni e i titoli assimilati quotati nei mercati regolamentati;
- la seconda, “**selettiva**”, rappresentata dall'[art. 5](#) comma 5 del DLgs. 461/97, che invece riguarda le partecipazioni e i titoli non quotati.

Mentre la prima di queste norme riguarda tutti i soggetti non residenti, quale che sia il loro Stato, la seconda risulta applicabile ai soli soggetti residenti in uno Stato appartenente alla *white list*. Così, per fare un semplice esempio, se un soggetto residente in Svizzera, o nel Principato di Monaco, cedeva una partecipazione non qualificata in una società italiana, esso poteva beneficiare dell'esenzione dalle imposte italiane **solo se** la partecipazione era **quotata**, mentre rimaneva invece dovuta l'imposta per le plusvalenze su partecipazioni non quotate (costringendo, quindi, il soggetto a fare valere l'eventuale Convenzione stipulata con l'Italia per vedersi comunque riconosciuta l'esenzione) in quanto lo Stato di residenza non apparteneva alla *white list*.

Come evidenziato in premessa, con le due estensioni della lista che si sono viste nell'agosto del 2016 e nel marzo del 2017 questo problema **si ridimensiona** notevolmente, in quanto la maggior parte degli Stati è ora ricompresa nella *white list*, con conseguente possibilità per i soggetti ivi residenti (tra i quali, ad esempio, i soggetti svizzeri e monegaschi, ora “sbiancati”) di fare valere l'esenzione dal *capital gain* italiano anche per le partecipazioni non qualificate **non quotate**.

A tendere, l'appartenenza dell'altro Stato alla *white list* italiana diverrà sempre più la **regola**, per effetto sia dell'adozione pressoché generalizzata di strumenti per lo scambio automatico, sia di modifiche alle Convenzioni esistenti per adeguarle ai dettami dell'[art. 26](#) del modello OCSE, per cui la tassazione italiana dei *capital gain* non qualificati riguarderà sempre più un nu-

mero esiguo di soggetti. Il tutto considerando che più Stati tuttora non compresi nella *white list* (ad esempio, Panama) hanno già sottoscritto una Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, per cui sono candidati alla prossima entrata nella lista italiana una volta che il Trattato entrerà in vigore.

Nulla cambia, rispetto al passato, per le partecipazioni **qualificate**: in questo caso, l'esenzione dall'imposta italiana passa per il ricorso alla Convenzione tra i due Stati che, generalmente, riserva allo Stato di residenza del cedente il potere esclusivo di tassare la plusvalenza; sono, naturalmente, previste eccezioni, con conseguente tassazione in entrambi gli Stati, vuoi in virtù dell'attività esercitata dalla società partecipata (immobiliare), vuoi in virtù dell'entità della partecipazione stessa (oltre che, in alcuni casi, al momento in cui avviene la cessione, se prossimo ad un trasferimento di residenza).

Benefici anche per le società estere

Le considerazioni sin qui brevemente esaminate non riguardano le sole persone fisiche. Anche le **società non residenti**, infatti, determinano il reddito secondo le medesime regole se la partecipazione nella società italiana non è relativa ad una stabile organizzazione e, pertanto:

- sono soggette all'imposizione sostitutiva del **26%**, se la partecipazione nella società italiana è non qualificata, o alla tassazione ordinaria, nel limite del **49,72%** del provento, se la partecipazione è qualificata;
- possono beneficiare – limitatamente alle plusvalenze “non qualificate” – dell'esenzione “generale” per i titoli quotati e di quella “selettiva”, per i titoli non quotati, quest'ultima se lo Stato di residenza appartiene alla *white list*.

Anche in questo caso, se la partecipazione è qualificata, l'assenza di imposte italiane è condizionata al fatto che la Convenzione con l'Italia assegni allo Stato di residenza il **potere esclusivo** di tassare la plusvalenza.

In caso contrario si verificherebbero fenomeni di doppia imposizione, anche se alcune prime decisioni di alcune Commissioni tributarie hanno ritenuto possibile fare valere agli effetti dell'imposizione italiana la *participation exemption* (e non, quindi, la tassazione nel limite del 49,72%), nell'ottica della parità di trattamento tra soggetti residenti e soggetti non residenti nella tassazione del medesimo reddito.